



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO NON IN FORMA NATIVA
DIGITALE**

Sentenza del 19/05/2025, n. 1306 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCESSO
TRIBUTARIO - RICORSO INTRODUTTIVO

Ricorso - Presentazione in formato di scansione e non come atto nativo digitale
– Inammissibilità – Esclusione.

Massima

La proposizione del ricorso in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità, in assenza di previsione normativa in tal senso da parte dell'art. 16-*bis* comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 D.L. n. 119/2018 – e stante il disposto dell'art. 156 cod. proc. civ. il quale stabilisce che la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16-*bis*, commi 3 e 4-*bis*
- D.M. 23/12/2013, n. 163



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cod. Proc. Civ., art. 156

Conformità

- Cass., sez. 1, ord. n. 9464 del 09/04/2021
- Cass., sez. 6, ord. n. 26996 del 5/10/2021
- Cass., sez. 3, n. 532 del 15/01/2020

Difformità

- Cass, sez. 3, ord. n. 18324 del 12/07/2018

Anno pubb.

2025